

Circolare del 06 novembre 2020

**Oggetto:** Decreto-Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. “Decreto Ristori”)

Con la presente comunicazione desideriamo informarVi sui contenuti del Decreto-Legge n.137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”), pubblicato sull’edizione straordinaria della G.U. n. 269 del 28 ottobre 2020, in merito alle principali misure entrate in vigore qui di seguito elencate.

La presente Circolare ha carattere puramente divulgativo, non è espressiva di analisi interpretative, né di pareri su specifiche fattispecie e analizza sinteticamente alcune delle disposizioni che si ritengono di maggior interesse.

Con successivi aggiornamenti sarà nostra cura approfondire ulteriormente il contenuto del Decreto-Legge anche in considerazione di successive ulteriori interpretazioni di Prassi e, soprattutto, trattandosi di disposizioni suscettibili di modifiche nel corso dell’iter parlamentare necessario per la conversione in Legge, monitorarne la loro evoluzione, l’approvazione degli eventuali emendamenti, e, da ultimo, comunicarVi il testo finale.

<i>Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive .....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 3 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7 - Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 8 - Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del modello 770 .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione .....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 17 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi .....</i>	<i>7</i>

\*\*\*

***Art. 1 - Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive***

È riconosciuto un contributo a fondo perduto destinato “agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19".

Affinché si possa beneficiare di tale contributo è necessario che i soggetti interessati dalle misure restrittive:

- abbiano la partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 (il contributo spetta ai soggetti che hanno avviato l'attività dopo il 30 aprile 2020 se operanti con codice ATECO interessato dalle misure restrittive e non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020);
- dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto in commento (ad esempio bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi). Ulteriori codici ATECO potranno essere individuati con decreto, purché tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per determinare correttamente questi importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi, secondo le disposizioni dell'art. 6 del DPR 633/72.

Qualora si sia già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del DL 34/2020<sup>1</sup> (c.d. Decreto “Rilancio”) e non sia stato restituito, il nuovo contributo è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo entro il 15 novembre.

I soggetti che non hanno presentato istanza di richiesta del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto “Rilancio” possono presentare apposita istanza di richiesta del nuovo contributo a

---

<sup>1</sup> L'art.25 del Decreto “Rilancio” ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19. L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra 400.000 euro e 1 milione di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 compresi tra 1 milione di euro e 5 milioni di euro.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

fondo perduto, esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020. Termini e modalità per la trasmissione delle istanze saranno definiti da specifico provvedimento. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Per coloro che non avevano presentato l'istanza ex articolo 25 del D.l. 34/2020, il contributo erogato sarà pari alla quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del Decreto "Rilancio".

Per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, precedentemente esclusi dal contributo di cui al più volte citato art. 25 del Decreto "Rilancio", il contributo spettante è calcolato assumendo come base di riferimento il 10% del calo di fatturato.

In sintesi, i passaggi necessari per la determinazione del contributo spettante sono i seguenti:

- determinazione del coefficiente "dimensionale" in base all'ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020 (20% se non superano 400mila euro, 15% se sono maggiori di 400mila ma non di un milione di euro, 10% se oltrepassano il milione di euro – cfr art.25 Decreto "Rilancio");
- calcolo della differenza tra il fatturato e i corrispettivi realizzati ad aprile 2019 e quelli relativi allo stesso mese del 2020;
- individuazione del coefficiente "settoriale" tra quelli corrispondenti ai codici Ateco elencati nell'allegato 1 del decreto Ristori;
- applicazione del coefficiente "dimensionale" e del coefficiente "settoriale" alla perdita di fatturato e dei corrispettivi individuata.

In ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Il contributo spetta comunque anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e dei corrispettivi ai soggetti riportati nell'Allegato 1 che abbiano aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019: in questi casi l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Quindi, ad esempio, un ristorante con ricavi compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 di euro che aveva già precedentemente ricevuto, in base all'art.25, un contributo medio di euro 6.960, ora riceverà un ristoro di euro 13.920 pari al 200% (aliquota percentuale del coefficiente settoriale) del valore medio già riconosciuto.

### ***Art. 3 - Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche***

È istituito il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato

all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse stanziare sono stabiliti con apposito provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che ne dispone l'erogazione.

***Art. 7 - Misure di sostegno alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura***

Sono riconosciuti, per l'anno 2020, contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

La platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici saranno definiti con specifico decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

***Art. 8 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda***

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, previsto dall'art. 28 del Decreto "Rilancio", viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, ma solo per le imprese operanti nei settori individuati nella tabella di cui all'Allegato 1 del decreto in commento e allegata alla presente, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Le disposizioni previste da tale articolo 28 restano applicabili.

Vi ricordiamo che l'art. 28 del Decreto Rilancio aveva riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone versato nel periodo di imposta del 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo, aprile e maggio del 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile successivamente al pagamento dei canoni. Infatti, con la Circolare n. 14/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "è necessario che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto la possibilità di utilizzare il credito d'imposta resta sospesa fino al momento del pagamento".

Il credito di imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel Modello F24 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR e non si applicano i limiti alle compensazioni.

L'agevolazione si applica nei limiti di compatibilità del Temporary framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19) della Commissione europea, ovvero nei limiti delle deroghe al divieto di aiuti di stato permesse, al momento fino al 30 giugno 2021, dalla normativa emergenziale.

#### ***Art. 9 - Cancellazione della seconda rata IMU***

Viene disposto che, limitatamente all'anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) – in scadenza il 16 dicembre p.v. – concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'Allegato 1 del Decreto in commento (ad es. alberghi, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, bar, cinema, ecc). Condizione necessaria per beneficiare di tale agevolazione è che i proprietari degli immobili in oggetto siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'agevolazione si applica nei limiti di compatibilità del Temporary framework (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19) della Commissione europea ovvero nei limiti delle deroghe al divieto di aiuti di stato permesse, al momento fino al 30 giugno 2021, dalla normativa emergenziale.

#### ***Art. 10 - Proroga del termine per la presentazione del modello 770***

È prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770) in scadenza il 2 novembre 2020.

#### ***Art. 12 - Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione***

È riconosciuto un ulteriore periodo di 6 settimane di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga da fruire nel periodo compreso tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021 in favore dei datori di lavoro a cui sia stato già autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane ex art. 1, comma 2, del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto "Agosto"), nonché ai datori appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Queste sei settimane rappresentano la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. Pertanto, qualora sia già stata fatta richiesta di altri periodi di integrazione ai sensi dell'articolo 1 del Decreto "Agosto", collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane riconosciute da questo Decreto.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, da coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019, nonché dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in questione.

Il datore di lavoro interessato all'accesso alle sei settimane di cassa deve presentare all'Inps la domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, o entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto (29 ottobre 2020) in fase di prima applicazione.

Il datore di lavoro è tenuto a versare l'addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.

Inoltre, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti in commento, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021 nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del Decreto n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale in commento.

***Art. 13 - Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione per i dipendenti delle aziende dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive***

Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020 (il cui versamento scadrebbe il 16 dicembre 2020) per i datori di lavoro privati:

- appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del decreto in commento;
- che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato.

Questi versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021;
- o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

***Art. 16 - Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura***

È riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (il cui versamento scadrebbe il 16 dicembre 2020) alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.

Questo esonero è riconosciuto anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni.

***Art. 17 - Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi***

Per il mese di novembre è riconosciuta un'indennità pari a 800 euro ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti, le società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc., che a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

I soggetti interessati devono presentare entro il 30 novembre 2020 apposita richiesta attestando il possesso dei requisiti mediante la piattaforma Sport e Salute.

Questo emolumento non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e delle Addizionali Comunali e Regionali.

Ai soggetti che invece hanno già beneficiato della medesima indennità prevista dal Decreto "Cura Italia" per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, l'indennità in commento sarà riconosciuta in modo automatico anche per il mese di novembre 2020 senza necessità di ulteriore domanda.

Tabella Allegato 1

Codice ATECO	%
493210 – Trasporto con taxi	100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 – Alberghi	150,00%
552010 – Villaggi turistici	150,00%
552020 – Ostelli della gioventù	150,00%
552030 – Rifugi di montagna	150,00%
552040 – Colonie marine e montane	150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042 – Ristorazione ambulante	200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%

591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 – Altra formazione culturale	200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110 – Gestione di stadi	200,00%
931120 – Gestione di piscine	200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200 – Attività di club sportivi	200,00%
931300 – Gestione di palestre	200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999 – Altre attività sportive nca	200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi	200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%

960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420 – Stabilimenti termali	200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

\* \* \*

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento che si renda necessario e, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

*La presente newsletter non è finalizzata a fornire una descrizione analitica ed esaustiva di tutte le novità introdotte dalla normativa e dai provvedimenti applicabili ma intende unicamente fornire spunti di riflessione a favore delle imprese e dei professionisti delle novità ritenute maggiormente significative e/o di più comune applicabilità. La newsletter viene quindi fatta circolare esclusivamente a fini informativi generali e non ha alcuna pretesa di esaustività o di analiticità. Essa non può essere ritenuta in alcun caso come parere o come base per assumere decisioni relative, anche in via indiretta, ai temi qui oggetto di analisi. TCL Advisors e Eurodata Systems 1988 Srl non assumono quindi alcuna responsabilità derivanti dall'uso delle informazioni contenute nella presente newsletter. Quando indicato nella presente newsletter costituisce una mera base informativa, che necessita di adeguati approfondimenti. Non si assume alcun obbligo di aggiornamento di quanto indicato nella presente newsletter, il cui testo non potrà in alcun caso essere riprodotto, né in tutto né in parte, se non citando la fonte.*